



Sentenza n. 190/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37785 proposto da XX (C.F. XX),
nato ad Altamura il XX rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela
Lorusso (c.f. LRSCML70P63A225N – pec:
lorusso.carmela@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Altamura alla via Santeramo 59,

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv.Fabiola Leone (pec: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it)
elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS,
alla via Putignani n. 108;

-Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., non costituito

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria, categoria 6^,
tab.A a vita, a far data dal XX e la conseguente condanna in solido fra INPS
e Ministero della Giustizia delle somme spettanti a tale titolo oltre interessi e
rivalutazione monetaria.

VISTO il codice di giustizia contabile;

	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le parti presenti all’udienza del 17 giugno 2025	
	FATTO	
	Il giudizio è stato riassunto a seguito della sentenza n.229/2024 con la quale	
	la Sezione seconda giurisdizionale centrale ha accolto l’appello del	
	ricorrente avverso la pronuncia di questa Sezione n.306/2021 di rigetto della	
	richiesta di pensione privilegiata.	
	L’atto di riassunzione ha ripercorso il complesso <i>iter</i> giudiziario intrapreso	
	dal ricorrente, riportando testualmente il contenuto del ricorso inizialmente	
	proposto, depositato in data 15 dicembre 2017, da cui è dato evincersi che il	
	XX, ex Agente di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di	
	Matera dal XX al XX, a seguito del manifestarsi di diverse patologie	
	avanzava regolare istanza per il riconoscimento della causa di servizio per le	
	seguenti infermità: 1) gastrite ipersecretiva ed ipercinetica; 2) bronchite; 3)	
	deficit epato-colecistico.	
	Tali patologie venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio sin dal	
	XX e, conseguentemente, gli veniva riconosciuto l’equo indennizzo previsto	
	dalla legge.	
	Con successivo provvedimento del XX, il Ministero della Giustizia,	
	riconosceva come dipendenti da causa di servizio anche le patologie inerenti	
	alla artrosi cervicale ed a quella lombare.	
	Pertanto, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni del ricorrente, la	
	Direzione della Casa Circondariale di Matera rilasciava in data XX	
	attestazione nella quale venivano evidenziate le patologie, dipendenti da	
	causa di servizio sofferte, vale a dire: “gastrite ipersecretiva e ipercinetica”;	
	2	

	“bronchite”; “deficit epato-colecistico”; “artrosi cervicale e lombare”;	
	“lombosciatalgia bilaterale e artrosi delle ginocchia”, unitamente alle già	
	riscontrate otite e faringolaringite recidivante.	
	Tali infermità sono state ritenute ascrivibili alla 6^ categoria tab.A nella	
	misura massima.	
	Pertanto, con istanze del XX e del XX, il ricorrente ha richiesto al Ministero	
	della Giustizia il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria nonché	
	il versamento del relativo trattamento economico.	
	La Commissione Medica Ospedaliera di Bari con verbale n.XX del XX	
	riteneva dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: 1)	
	gastroduodenite; 2) broncopatia cronica con discreto deficit restrittivo; 3)	
	lieve insufficienza epatica; 4) artrosi cervico-lombare; 5) note	
	lombosciatalgiche e di gonartrosi; 6) otite e faringite cronica ascrivibili, per	
	cumulo, alla sesta categoria di pensione, tab.A a vita a decorrere dal	
	congedo.	
	Tuttavia il Ministero della Giustizia, con nota del XX precisava alla	
	Direzione della Casa Circondariale di Matera che la Corte dei conti - Ufficio	
	Controllo Pensioni Militari, in ottemperanza al disposto di cui all’art.64 del	
	DPR 1092/73, aveva formulato osservazioni di legittimità su analoghi	
	provvedimenti concessivi del trattamento pensionistico privilegiato	
	ordinario; pertanto chiedeva chiarimenti in merito alla idoneità al servizio	
	del XX nella misura in cui era necessario precisare se trattavasi di idoneità	
	incondizionata ovvero soltanto in posizione di congedo. La Direzione della	
	Casa Circondariale di Matera dava contezza della circostanza che il giudizio	
	fosse stato espresso dalla CMO in termini di idoneità al servizio.	
	3	

	Pertanto il Ministero della Giustizia, con decreto n. XX del XX ha respinto	
	l'istanza del ricorrente che, quindi ha lamentato l'illegittimità del	
	provvedimento impugnato in ragione della sua illogicità atteso che il	
	giudizio della CML sarebbe stato chiaro nell'evidenziare che il collocamento	
	a riposo fosse diretta conseguenza delle infermità sofferte dal ricorrente per	
	causa di servizio, prefigurandosi, quindi, una violazione dell'art.64 del d.p.r.	
	1092/1973.	
	Ha, inoltre, prodotto consulenza medico legale da cui evincersi la sua	
	inidoneità al servizio e la circostanza che le infermità sofferte fossero	
	determinati per la predetta inabilità.	
	Il ricorrente ha, inoltre fatto presente di aver già presentato analogo ricorso a	
	questo Giudice delle pensioni, depositato in data XX, conclusosi, tuttavia,	
	con una pronuncia di inammissibilità in primo grado – giusta sentenza	
	n.725/2012 - confermata dalla Sezione terza giurisdizionale centrale con	
	sentenza n.644/2012. In particolare il giudice di prime cure aveva ravvisato	
	la mancata notifica del ricorso introduttivo alle amministrazioni convenute,	
	circostanza fermamente contestata, anche in questa sede dal ricorrente.	
	Ha concluso, quindi, affinché venga riconosciuto il diritto alla pensione	
	privilegiata a far data dal XX per la categoria 6^ tabella A a vita.	
	Si è costituita la sola amministrazione previdenziale che ha, in primo luogo,	
	eccepito il difetto di legittimazione passiva atteso il ruolo di ordinatore	
	secondario di spesa dell'INPS.	
	Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dei ratei differenziale eventualmente	
	dovuti ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, senza	
	nulla dedurre nel merito della vicenda.	
	4	

	Con riferimento all’eccezione di prescrizione il ricorrente ha depositato	
	memoria con la quale, nel ritenerla infondata, ha evidenziato che la stessa è	
	stata interrotta dal ricorso depositato innanzi alla Corte dei conti il 29 ottobre	
	2003.	
	Alla pubblica udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti depositati in giudizio il ricorso si appalesa parzialmente	
	fondato nei termini che seguono.	
	Con riferimento alla sussistenza del vantato diritto alla pensione privilegiata,	
	oggetto del contendere riguarda la presunta sussistenza o meno del	
	presupposto di cui all’art.64 comma 1 del d.p.r. 1092/1973, vale a dire	
	l’inabilità al servizio del ricorrente conseguente alle riscontrate patologie,	
	per l’ottenimento del trattamento di privilegio.	
	Tuttavia ritiene questo Giudice che tale indagine si appalesa inutile giacchè	
	per il ricorrente, in quanto ex agente di polizia penitenziaria, trova	
	applicazione la disciplina di maggior favore prevista per i militari dall’art.67	
	del d.p.r. 1092/1973 che non richiede l’ulteriore requisito qui in	
	contestazione previsto dall’art.64 comma 1 d.p.r. 1092/1973, essendo	
	sufficiente, ai fini dell’ottenimento del trattamento di privilegio, che la	
	patologia sia (con)causalmente correlata agli obblighi di servizio.	
	Sul punto è sufficiente ricordare che l’art. 56 comma 4 del d. Lgs. 30 ottobre	
	1992, n. 443, ha previsto che al personale del Corpo di polizia penitenziaria	
	continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al	
	trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle	
	5	

	forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, come chiarito	
	anche da questo plesso giurisdizionale (<i>ex multis</i> Corte dei conti, Sez.	
	Giurisdiz. Sicilia 7 agosto 2018, n.731; Sez. Giurisdiz. Campania, 12	
	febbraio 2025, n.46; Sez. Giurisdiz.Toscana, 17 aprile 2025, n.49).	
	Non appare dirimente la mancata invocazione del disposto normativo sopra	
	indicato da parte del ricorrente giacchè spetta al giudice valutare, nell’ambito	
	del rapporto dedotto in giudizio e del <i>petitum</i> sostanziale, la disciplina	
	applicabile alla fattispecie concreta.	
	Nel caso di specie, inoltre, non è in alcun modo in discussione – non avendo	
	le parti intimate dedotto alcunchè al riguardo - la sussistenza della causa di	
	servizio per le patologie sofferte dal ricorrente né, tantomeno, il giudizio	
	medico espresso dalla Commissione medico ospedaliera di Bari.	
	Pertanto sotto tal profilo deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla	
	pensione privilegiata per la categoria indicata in ricorso.	
	Tuttavia ai fini della liquidazione dei relativi ratei deve accogliersi	
	l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS nei termini che seguono.	
	E’ noto che l’interruzione della prescrizione può essere interrotta anche in	
	caso di domanda giudiziale; tuttavia per la valida efficacia interruttiva	
	permanente occorre che vi sia una stretta connessione tra effetto interruttivo	
	e natura recettizia dell'atto, nonché che vi sia una rilevante efficacia anche	
	nel giudizio per il quale tale atto è chiamato a dispiegare gli effetti	
	interruttivi.	
	Nel caso di specie, in realtà, la pronuncia di primo grado di questa Sezione	
	n.725 del 2012 ha chiaramente sancito la mancata instaurazione del	
	contraddittorio per difetto di notifica che non ha consentito, quindi, la	
	6	

	possibilità di svolgere alcuna attività processuale, non essendosi costituito	
	alcun rapporto processuale.	
	Pertanto ritiene questo giudice che la pur eventuale notifica del ricorso	
	effettuato nei confronti delle amministrazioni intimato, non validamente fatta	
	valere nel ricorso introduttivo – essendone scaturita la conseguente	
	pronuncia di inammissibilità confermata anche in sede di appello – non	
	appare idonea a produrre gli effetti interruttivi permanenti previsti	
	dall’art.2943 c.c., ma, al limite – sussistendone i presupposti - meri effetti	
	istantanei.	
	La statuizione degli aditi giudici al riguardo - divenuta cosa giudicata - dà	
	chiara contezza del fatto che alcun rapporto processuale risulta essere stato	
	instaurato in primo grado.	
	Diversa sorte, invece, deve attribuirsi al giudizio di appello che, sebbene	
	conclusosi con un pronuncia confirmatoria della statuizione di primo grado,	
	è stato definito a seguito di una corretta instaurazione del contraddittorio e di	
	una regolare attività processuale che ha condotto, tuttavia, alla sentenza che	
	ha dato atto, fra le altre cose, della sussistenza di un “vizio insanabile” che	
	non ha consentito (in primo grado), lo svolgimento di alcun atto processuale	
	relativo al “ <i>rapporto inesistente</i> ”.	
	Se ne deduce, quindi, che si può riconoscere efficacia permanente al solo	
	atto d’appello notificato in data 6 ottobre 2012.	
	Devono ritenersi prescritti, quindi, i ratei precedenti al quinquennio coperto	
	dall’atto sopra indicato.Sui ratei arretrati non coperti da prescrizione spettano	
	gli interessi e la rivalutazione monetaria calcolati con la modalità di cui in	
	dispositivo.	

	In ragione della soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle	
	spese legali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie	
	parzialmente il ricorso e, per l'effetto:	
	- accerta il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria	
	categoria 6^ Tabella A a vita;	
	- accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS e, per	
	l'effetto dichiara prescritti i ratei spettanti al ricorrente fino al	
	quinquennio antecedente al 6 ottobre 2012	
	Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al	
	ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria -	
	quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello	
	dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e	
	sino al pagamento.	
	Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni.	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 04/08/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	8	

[illegible]